Pubblicato il 11/02/2019

Sent. n. 1788/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5614 del 2003, proposto da
[omissis], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Fracassini n. 18 presso lo studio dell'avv. Roberto Venettoni che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell'avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Andrea Magnanelli
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. [omissis] con cui il Comune di Roma ha determinato gli oneri concessori dovuti dalla ricorrente in relazione alla domanda di condono edilizio prot. n. [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 gennaio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 07/05/03 e depositato il 04/06/03 [omissis] ha impugnato il provvedimento prot. n. [omissis] con cui il Comune di Roma ha determinato gli oneri concessori dovuti dalla ricorrente in relazione alla domanda di condono edilizio prot. n. [omissis].
Il Comune di Roma, poi diventato Roma Capitale, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 06/06/03, ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 18 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
[omissis] impugna il provvedimento prot. n. [omissis] con cui il Comune di Roma ha determinato gli oneri concessori dovuti dalla ricorrente in relazione alla domanda di condono edilizio prot. n. [omissis].

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione ed errata applicazione degli artt. 35 comma 12 l. n. 47/85 e 39 l. n. 724/94 (anche in riferimento all'art. 4 d.l. 2/88) ed eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto la pretesa al pagamento degli oneri concessori sarebbe prescritta ed, inoltre, il provvedimento impugnato non indicherebbe i criteri sulla base dei quali sarebbero stati determinati gli oneri stessi.
Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 36 comma 18 l. n. 47/85, "fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, il termine prescrizionale breve, previsto dalla disposizione in esame, riguarda la sola oblazione (Cons. Stato n. 798/03; TAR Lazio – Roma n. 2206/14) mentre per gli oneri concessori il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e decorre dal rilascio della concessione in sanatoria o dalla formazione del silenzio-assenso (TAR Sardegna n. 215/17; TAR Sicilia – Palermo n. 2132/16; TAR Campania – Napoli n. 2634/13; TAR Toscana n. 287/13).
Ne consegue che nella fattispecie, in cui la domanda di condono risale al 01/03/95 ed il provvedimento impugnato è stato emesso l'11/03/03, non è decorso il termine prescrizionale decennale per la richiesta degli oneri concessori e ciò a prescindere dall'esistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa identificabili nelle precedenti richieste di pagamento formulate dall'ente locale.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nella censura, l'atto impugnato ha specificamente indicato i criteri sulla base dei quali sono stati quantificati gli oneri concessori richiamando, tra l'altro, a tal fine, la precedente nota prot. [omissis] in cui è stato evidenziato che la liquidazione degli oneri è stata effettuata in base al disposto degli artt. 3 l. n. 10/77 e 37 l. n. 47/85 e delle deliberazioni comunali nn. [omissis].
Con la seconda censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. n. 10/77 e 9 l.r. n. 76/85 nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto d'istruttoria in quanto nella fattispecie andrebbero applicate le aliquote vigenti nel 1989, data di realizzazione dell'abuso, e, per di più, non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di costo di costruzione perché l'abuso consisterebbe nel mutamento di destinazione d'uso senza opere.
Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 37 l. n. 47/85 il versamento dell'oblazione obbliga i soggetti che hanno presentato la domanda di condono anche "alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto".
Come ha avuto modo di rilevare questo Tribunale, ai fini del calcolo degli oneri concessori, "vanno… applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche nel caso in cui nel lasso di tempo tra la presentazione della domanda di sanatoria e il rilascio del suddetto titolo l'Amministrazione abbia aggiornato le tariffe, dovendo in tema di sanatoria edilizia aversi riguardo, quanto al momento di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione, alla data di presentazione della domanda di condono, mentre per gli oneri concessori alla data di rilascio del provvedimento concessorio, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 10 del 1977, la concessione (e non la semplice domanda) comporta <la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione>" (TAR Lazio Roma n. 2015/14).
Né, in proposito, merita condivisione quando dedotto da parte ricorrente nella memoria conclusionale depositata il 10/12/18 che richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui gli oneri andrebbero parametrati al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
La deduzione, infatti, è irrilevante ai fini dello scrutinio di legittimità dell'atto impugnato in quanto si fonda su una circostanza di fatto (il dovere gli oneri concessori essere parametrati alla data – 1995

– di presentazione dell’istanza di condono) diversa da quella indicata nel ricorso (in cui si richiama, al fine della liquidazione, la normativa vigente alla data – 1989 – di realizzazione dell’abuso) che integra un profilo motivazionale differente da quello articolato nel gravame e, come tale, irricevibile ed inammissibile perché tardivamente formulato con comparsa non notificata.
Inoltre, gli oneri concessori sono dovuti ex art. 3 l. n. 10/77 anche nel caso di mutamento di destinazione d’uso (come riconosciuto dalla stessa ricorrente al momento della presentazione dell’istanza di condono) pur se realizzato senza opere (per quest’ultimo specifico profilo si richiama TAR Toscana n. 243/13 che invoca anche l’art. 2 comma 53 l. n. 662/96 definita quale norma d’interpretazione autentica e, quindi, applicabile anche a fattispecie antecedenti alla sua emanazione) e ciò in considerazione dell’innegabile vantaggio economico che il richiedente la sanatoria ha ricevuto tenuto anche conto dell’aggravio urbanistico che nella fattispecie si è verificato in conseguenza della nuova destinazione commerciale del bene (in questo senso TAR Puglia – Bari n. 1376/09; TAR Marche n. 1539/00).
Con la terza censura la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta in quanto il provvedimento impugnato applicherebbe la sanzione ex art. 3 comma 2 l. n. 47/85 anche per importi, originariamente richiesti e che la stessa amministrazione comunale avrebbe ritenuto non dovuti.
Il motivo è infondato.
Come risulta dall’esame del provvedimento dell’11/03/03 la sanzione ex art. 3 comma 2 lettera c) l. n. 47/85, dovuta per il ritardato pagamento degli oneri concessori, è stata parametrata ai soli oneri effettivamente dovuti essendo stata detratta dall’ammontare complessivo la somma di euro 20.986,75, erroneamente richiesta con l’atto prot. n. [omissis].
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni giuridiche oggetti di causa e la risalenza nel tempo dei fatti giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO